

**TRIBUNALE di RAGUSA**

N. R.G. 229/2019

Il G.E.;

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata in udienza;

ritenuto che con istanza *ex art.* 486 c.p.c. del 29.5.21 parte esecutata rilevava, con ciò stimolando i poteri officiosi del G.E., l'asserita inefficacia del pignoramento (*rectius*: dei pignoramenti riuniti) sotto molteplici profili di cui si darà atto nel corso della presente ordinanza;

rilevato che si costituivano i creditori chiedendo il rigetto della istanza di cui sopra;

rilevato che con ricorso *ex art.* 483 c.p.c. del 23.9.21 C. [REDACTED] R. [REDACTED] chiedeva la riduzione dei mezzi di espropriazione;

rilevato che con ricorso in opposizione all'esecuzione del 10.12.21 parte esecutata formulava istanza di sospensione delle procedure riunite ribadendo buona parte dei motivi di asserita inefficacia del pignoramento già dedotti a mezzo istanza *ex art.* 486 c.p.c.;

rilevato che in questa sede bisogna pronunciarsi sull'istanza del 29.5.21 riservando la trattazione della svolta opposizione, nei limiti in cui con la stessa parte opponente avrà dedotto circostanze diverse ed ulteriori, all'esito della udienza che all'uopo sarà fissata in calce al presente provvedimento;

tutto ciò premesso si emette la presente

ORDINANZA

§ Sull'individuazione del dies a quo ai fini del computo dei termini processuali previsti dalla legge per l'introduzione della procedura esecutiva in caso di sequestro convertito in pignoramento.

Secondo l'opinione prevalente della dottrina e della giurisprudenza il sequestro conservativo si converte *ope legis* in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva.

In particolare, ricevuta la comunicazione della sentenza, il creditore deve iscrivere a ruolo il procedimento depositando copia della sentenza e annotare a

marginale della trascrizione del sequestro la sentenza di condanna entro il termine perentorio di sessanta giorni (cfr. in tal senso l'art. 156 d.a. al c.p.c.)¹.

In tal senso la Suprema Corte ha affermato:

«la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo)», e che «l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento» (tra le altre: Cass. 15 marzo 1974, n. 747; Cass. 25 giugno 1977, n. 2733; Cass. 24 maggio 1986, n. 3499).

Ciò premesso, secondo l'opinione dell'opponente, il termine di sessanta giorni in commento decorrerebbe dalla notifica della sentenza di condanna che il debitore equipara al pignoramento. In realtà, la sentenza di condanna non è equiparabile al pignoramento che semmai va riferito al sequestro che, infatti, la legge prescrive sia eseguito nelle forme del pignoramento (cfr. art. 678 c.p.c.); né in questa particolare ipotesi (conversione del sequestro in pignoramento) la notifica della sentenza con formula esecutiva può ritenersi un adempimento preliminare a pena d'inefficacia tenuto conto che la notifica del titolo, che normalmente precede l'atto di pignoramento, nella conversione del sequestro in pignoramento non è prevista siccome ai fini della conversione risulta necessaria e, ad un tempo sufficiente, la mera emissione della sentenza di condanna.

Escluso che il termine di sessanta giorni decorra dalla notifica della sentenza, occorre tuttavia verificare, tenuto conto dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione sul punto, se i creditori abbiano o meno rispettato gli adempimenti processuali posti a loro carico individuando qual è il momento a decorrere dal quale è possibile computare i termini perentori previsti dalla legge e posti a carico del creditore per dare impulso alla procedura esecutiva.

Al riguardo, possono prospettarsi almeno due tesi.

Secondo una prima lettura pedissequa al tenore letterale dell'art. 686, comma 1, c.p.c. a tenore del quale il sequestro conservativo si converte *ope legis* in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva, dovrebbe ritenersi che proprio da tale momento

decorrerebbero i termini previsti dalla legge per curare la rituale introduzione della procedura esecutiva.

Al riguardo, non appare ultroneo specificare che stante la particolarità della fattispecie, il creditore dovrà attivarsi per eseguire gli adempimenti richiesti dall'art. 156 d.a. al c.p.c. che si cumuleranno a quelli "ordinari" disciplinati dal c.p.c. per dare impulso ad una ordinaria procedura esecutiva (ci si riferisce all'iscrizione a ruolo *ex art.* 557 c.p.c. – salvi gli effetti dell'art. 156 d.a. al c.p.c. ove incompatibili - al deposito dell'istanza di vendita *ex art.* 497 c.p.c. nonché al consequenziale deposito della documentazione ipocatastale *ex art.* 567 c.p.c.).

Per esemplificare, il termine di quindici giorni previsto dall'art. 555 c.p.c. decorrerebbe dalla comunicazione della sentenza di condanna ed alla stessa stregua, seguendo questa tesi, il termine *ex art.* 497 c.p.c. verrebbe computato dalla comunicazione della sentenza di condanna che determina la conversione del sequestro in pignoramento e, infine, il termine di sessanta giorni, salvo proroga, previsto dall'art. 567 c.p.c. decorrerebbe giocoforza e senza particolari eccezioni di sorta dal deposito del ricorso (istanza di vendita *ex art.* 497 c.p.c.).

Secondo altra tesi, bisogna distinguere gli effetti della conversione *ope legis* del sequestro in pignoramento sul piano sostanziale da quelli processuali. In altri termini, ottenuta la sentenza di condanna e ricevutane comunicazione il creditore, ai sensi dell'art. 156 d.a. al c.p.c. avrebbe sessanta giorni di tempo per procedere agli adempimenti ivi descritti (deposito sentenza e annotazione della sentenza di condanna a margine della trascrizione del sequestro). Ove detti adempimenti siano tempestivi (cioè eseguiti entro i sessanta giorni in commento), gli altri termini (artt. 497 e ss.) sopra visti decorreranno dal giorno in cui detti adempimenti saranno stati effettuati.

Esemplificando, immaginando che il creditore abbia ricevuto la comunicazione della sentenza il primo gennaio 2022 (data indicata per mera comodità di calcolo), egli avrà tempo sino al 2 marzo 2022 per depositare la sentenza in cancelleria e annotarla in conservatoria. Conclusa detta attività, che nella specie immaginiamo sia stata eseguita proprio nell'ultimo giorno utile (cioè il 2 marzo), avrà 5 giorni di tempo per l'avviso ai creditori iscritti, 45 giorni di tempo per il deposito dell'istanza di vendita e 60 giorni di tempo da questo ultimo deposito, salvo proroga, per il deposito della documentazione ipocatastale o della relazione notarile sostitutiva.

Ove il creditore proceda, purché sia rispettato il termine complessivo dei sessanta giorni, prima al deposito della sentenza e soltanto in un secondo

momento all'annotazione della sentenza appare preferibile ritenere che i termini ordinari decorreranno comunque dal primo dei due adempimenti processuali tenuto conto che dalla lettura dell'art. 156, comma 1, d.a. al c.p.c. pare possibile dedurre che la sequenza processuale abbia inizio con il deposito della sentenza in cancelleria (da cui la norma computa il termine breve per la notifica ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.) sebbene soltanto la combinata esecuzione di tali adempimenti (deposito ed annotazione) consentirà di ritenere validamente introdotta la procedura esecutiva scaturente da un sequestro convertito in pignoramento.

Orbene, alla luce di quanto sopra, questo G.E. ritiene preferibile dare accoglimento alla seconda delle prospettate tesi.

Invero, la tesi qui condivisa deve preferirsi alla prima perché appare di più semplice e lineare applicazione ed evita al creditore il ricorso a complessi ed opinabili, in assenza di una chiara indicazione normativa, calcoli dei termini processuali applicabili alla fattispecie la cui applicazione potrebbe comportare la declaratoria d'inefficacia del pignoramento nonostante l'avvenuta tempestiva esecuzione degli adempimenti processuali posti a carico dello stesso da parte dell'art. 156 d.a. al c.p.c..

D'altra parte, oltre all'evidente linearità della soluzione qui accolta rispetto alla sua alternativa, va ritenuto che tale interpretazione sia imposta dal tenore letterale del dato normativo. Ed infatti dalla lettura dell'art. 156 d.a. al c.p.c., nella parte in cui prevede che il sequestrante, ottenuta la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice, deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice, appare delineare l'ordine degli adempimenti processuali posti a suo carico. Così, soltanto dopo il deposito della sentenza in cancelleria e dunque della iscrizione a ruolo (cfr. il D.M. 19 marzo 2015 in G.U. serie gen. n. 68 del 23 marzo 2015 sulla necessità di indicare gli estremi della sentenza nel caso di iscrizione a ruolo del sequestro convertito in pignoramento) del procedimento, la legge pone a carico del creditore sequestrante il compimento delle ulteriori attività d'impulso la prima delle quali, in ordine temporale, è proprio l'avviso ai creditori iscritti (cfr. art. 498 c.p.c.). Nelle procedure ordinarie il termine (ordinatorio) di cinque giorni per notificare gli avvisi ai creditori iscritti decorre dalla notifica del pignoramento a cui il legislatore, per il caso di pignoramento derivante dalla conversione del sequestro, equipara il deposito della sentenza in cancelleria. Se

così è, quindi se il primo adempimento processuale deve essere identificato col deposito della sentenza in cancelleria, dovrà ritenersi che anche gli altri termini previsti per l'istanza di vendita (ex art. 497 c.p.c.) e così a cascata decorreranno dal predetto deposito non potendosi ritenere ragionevole prevedere un diverso *dies a quo* quanti sono i singoli adempimenti processuali a carico del creditore sequestrante.

Ancora, va osservato che se si facesse decorrere il termine per presentare l'istanza di vendita dalla comunicazione della sentenza di condanna, che come visto determina la conversione *ope legis* del pignoramento, in luogo del deposito della sentenza in cancelleria potrebbe accadere che il creditore si vedrebbe costretto a depositare l'istanza di vendita (45 giorni) prima del deposito della sentenza (60 giorni) in cancelleria dovendosi peraltro ben comprendere come detto deposito possa compiersi in assenza di una previa iscrizione a ruolo del procedimento e dovendosi escludere che si possa procedere all'iscrizione a ruolo (cfr. D.M. citato sopra) in assenza della menzione e del deposito della sentenza di condanna e sulla scorta della sola istanza di vendita.

In definitiva, il sequestro ex art. 686 c.p.c. è una misura cautelare che può dare luogo al (o essere convertita in) pignoramento. Detto pignoramento è condizionato alla emissione della sentenza di condanna resa in favore del creditore sequestrante il quale dovrà, ai sensi dell'art. 156 d.a. al c.p.c., procedere al deposito della sentenza in cancelleria (unitamente all'iscrizione a ruolo) ed all'annotazione della sentenza a margine della trascrizione del sequestro conservativo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e ciò a pena di inefficacia del pignoramento che darà luogo alla pronuncia d'estinzione ai sensi dell'art. 632 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa (cfr. art. 630 c.p.c.). Curati gli adempimenti processuali prescritti dall'art. 156 d.a. al c.p.c. e, in particolare, il deposito della sentenza in uno all'iscrizione a ruolo del procedimento, solo da questo momento decorreranno gli altri termini previsti dalla legge per dare impulso alla procedura esecutiva (497, 498, 567 c.p.c. etc.).

§ Sul rispetto dei termini nel caso sottoposto al vaglio del G.E..

Nel caso di specie sostiene parte esecutata che il Comune di Ragusa avrebbe depositato l'istanza di vendita oltre i termini perentori di gg.45 che l'istante fa decorrere dalla notifica della sentenza sicché a suo avviso detta inosservanza comporterebbe la nullità ed inefficacia della sottostante procedura esecutiva.

Al riguardo, va osservato che il termine non decorre dalla notifica della sentenza ma, come visto, dal deposito della sentenza.

Sul punto, il creditore procedente (Comune di Ragusa) si difende affermando che:

“l’istanza di conversione e la sentenza esecutiva di condanna n. 382-19 della Corte dei Conti, sono state depositate, ai sensi dell’art 156 disp att. c.p.c., dal Comune di Ragusa nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione in data 16.07.2019 e, quindi, entro 60 gg. dalla data del 23.05.2019 di pubblicazione di detta sentenza: deposito che è avvenuto con contestuale iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo al n. R.G.E 229/19 (...)Da quanto sopra argomentato, deriva che il termine di 45 giorni per il deposito dell’istanza di vendita di cui all’art 487 c.p.c., iniziava a decorrere dalla data del deposito della sentenza ed iscrizione a ruolo del pignoramento, avvenuti il 16.07.2019 e, pertanto, il termine per il deposito dell’istanza di vendita scadeva il 30.09.2019 (= 15 gg. a luglio + 30 gg. a settembre): termine ampiamente rispettato dal Comune di Ragusa che ha depositato la propria istanza di vendita in data 23.09.2019”.

Orbene, come rilevato correttamente dal Comune, il termine per il deposito dell’istanza di vendita risulta rispettato.

§ Sull’inefficacia del pignoramento di cui alla procedura esecutiva riunita n. 230/2019.

Anche rispetto alla procedura esecutiva promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ex Provincia Regionale di Ragusa n. 230/19 riunita alla presente il debitore solleva la medesima eccezione affermando la violazione del combinato disposto degli artt.497, 501 e 567 cpc, per difetto di tempestivo deposito della istanza di vendita entro gg.45 dal compimento del pignoramento stesso che anche stavolta il debitore computa dalla notificazione della sentenza esecutiva.

Nella fattispecie il Libero Consorzio Comunale procede in *executivis* sulla scorta del medesimo provvedimento di condanna emesso dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 23.05.2019. Invero, anche in questo caso il Libero Consorzio afferma:

“Nella fattispecie, sia per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa che per il Comune di Ragusa la sentenza n. 382-19 della Corte dei Conti di condanna esecutiva del ██████████ è stata depositata nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione in data 16.07.2019 e, quindi, entro 60 gg. dalla data del 23.05.2019 di pubblicazione di detta sentenza: deposito che è avvenuto con

contestuale iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo che ha assunto il n. 230/19 per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed il n. 229/19 per il Comune di Ragusa”.

La tesi della seconda pignorante va accolta per le medesime ragioni di cui sopra sicché anche in questo caso va rigettata l'istanza di inefficacia del pignoramento in parola.

§ Sull'inefficacia del pignoramento della procedura esecutiva n. 236/19 Creditore procedente CONI.

Rileva il debitore che il CONI avrebbe iscritto a ruolo illegittimamente il proprio procedimento esecutivo in data 19.7.2019, depositando contestualmente, con unico atto: sentenza di condanna n.382-2019, CdC Reg. Sic. del 23.05.2019 non notificata al debitore, istanza di conversione del pignoramento ed istanza di vendita.

Ritiene il debitore che il pignorante non avrebbe potuto iscriverne a ruolo prima della notifica della sentenza avvenuta in data 22.7.2019.

La tesi di parte debitrice è infondata giacché, come visto in premessa, la sentenza produce la conversione del sequestro in pignoramento sicché ciò che rileva è che il sequestro sia stato notificato ed eseguito nelle forme del pignoramento non essendo previsto né dall'art. 686 c.p.c. né dall'art. 156 d.a. al c.p.c. la notifica della sentenza di condanna all'esecutato quale preliminare adempimento necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo del procedimento che nel caso di specie è avvenuta tempestivamente.

§ Sull'inefficacia della procedura esecutiva riunita n. 242/2019 eseguita dalla Regione Siciliana.

Il debitore ritiene che sussista un'ipotesi di inefficacia del pignoramento scaturente dal tardivo deposito in cancelleria della sentenza della Corte dei Conti Regione Siciliana (che giova ricordare risulta depositata e comunicata in data 23.5.2019) in data 29.7.2019 dunque oltre i termini di gg. 60 di cui all'art.156 att. cpc.

Il rilievo non è corretto perché come da informazioni assunte nella propria cancelleria l'iscrizione a ruolo ed il deposito della sentenza venivano curate dalla Regione Sicilia in data 22.7.19 (da non confondersi con la data in cui la cancelleria lavorava detto deposito) e cioè l'ultimo giorno utile per provvedervi ai sensi dell'art. 156 d.a. al c.p.c. dalla comunicazione della sentenza.

§ Sulle altre istanze nonché sull'opposizione all'esecuzione.

Il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione con ricorso del 10.12.21 ed ha altresì richiesto la riduzione dei mezzi di espropriazione ex art.

483 c.p.c.. Sull'opposizione occorre fissare udienza onde consentire a tutte le parti del processo di contraddire e, per ragioni di opportunità, l'istanza di riduzione *ex art.* 483 c.p.c. sarà vagliata all'esito della trattazione del ricorso in opposizione tenuto conto che l'eventuale accoglimento della prima renderà superflua l'esame della seconda.

Tutto ciò premesso,

il G.E.

RIGETTA l'istanza *ex art.* 486 c.p.c. proposta dal debitore esecutato;

letto il ricorso in opposizione fissa l'udienza del 21.7.22 ore di rito per la trattazione del ricorso onerando a parte opponente la notifica del ricorso e del presente decreto (limitatamente alla parte dispositiva) ai creditori entro e non oltre il 21.4.22;

RISERVA l'esame dell'istanza *ex art.* 483 c.p.c. e la delega delle operazioni di vendita all'esito della prossima udienza;

INVITA i creditori a valutare l'opportunità di pignorare l'area pertinenziale della villetta indicata da parte esecutata (f. [REDACTED] Comune di Santa Croce Camerina, [REDACTED] [REDACTED]).

9.2.22

Il G.E.

Gilberto Orazio Rapisarda